

circolare  
**18 LUGLIO 2016**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 18 luglio 2016

## Oggetto

### **Soggetti con disabilità grave – istruzioni operative sulla semplificazione degli adempimenti**

Con circolare n.127 dell'8/7/2016 l'INPS ha impartito indicazioni operative relative ai permessi e ai congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave, propria e dei familiari che prestano assistenza, nel periodo di proroga degli effetti del verbale rivedibile, fino al completamento dell'iter di revisione.

I verbali relativi all'accertamento della disabilità in situazione di gravità possono, infatti, essere oggetto di revisione nell'ambito di una successiva visita.

Con l'entrata in vigore dell'art. 25 del decreto legge n. 90/2014, è stata prevista la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire la fruizione anche dei benefici a tutela della disabilità grave nelle more della definizione dell'iter sanitario di revisione.

### **Nuove domande**

Per poter continuare a beneficiare dei permessi e dei congedi nel periodo in questione il lavoratore interessato non deve presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Detto obbligo sussiste, invece, per poter fruire dei seguenti benefici:

- prolungamento del congedo parentale;
- riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale;
- congedo straordinario.

È, inoltre, tenuto a presentare una nuova domanda il lavoratore che presta attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure se è variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa).

### **Adempimenti del datore di lavoro**

Il datore di lavoro può continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette prestazioni oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile e fino al compimento dell'iter sanitario di revisione.

### **Esito del verbale**

L'esito della visita di revisione o l'assenza del lavoratore alla visita di revisione sono oggetto di apposita comunicazione inoltrata dagli enti competenti al titolare dei permessi e al datore di lavoro.

### **Benefici per i quali è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione**

Per i benefici che richiedono la presentazione di una nuova domanda, l'INPS, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, invia al lavoratore e al datore di lavoro una lettera di autorizzazione, con la precisazione che il titolare dei permessi è tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell'iter sanitario di revisione risultassero indebite.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

**Daniela Ghislandi**  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

